



Albinea, 17 Febbraio 2022

Circolare 2209-mp

## Recupero iva immediata sul credito della società fallita

Rif: Decreto sostegni bis

Per le procedure avviate dal 26.05.2021 l'Iva può finalmente essere recuperata **già all'apertura della procedura** e non solo al suo epilogo infruttuoso.

### L'intervento normativo

Il decreto è intervenuto modificando l'art. 26 D.P.R. 633/1972 che ha predisposto la possibilità per il fornitore di recuperare l'Iva (attraverso la nota di variazione) **a partire dalla data** in cui il cessionario o committente inadempiente è assoggettato alla procedura sulla base delle sentenze o provvedimenti individuati dal nuovo c. 10-bis. Tale comma precisa che *"il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"*.

La possibilità di recupero **non riguarda quindi solo le procedure concorsuali propriamente dette** (fallimento, concordato e liquidazione coatta amministrativa) ma, considerato il richiamo, si estende anche al caso di assoggettamento del cessionario/committente alla procedura di **amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi, da sempre, invece, esclusa dall'Agenzia delle Entrate in quanto procedura di risanamento e non liquidatoria.

Cordiali saluti

[info@studiomontanari.it](mailto:info@studiomontanari.it)